

ASSOCIAZIONE MASSADOTTA ODV

STATUTO

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il **"Codice del Terzo Settore"**, d'ora innanzi anche **"CTS"**) è costituita l'associazione del Terzo settore denominata *"Massadotta Organizzazione di Volontariato"* o, in forma abbreviata, *"Massadotta ODV"* (d'ora innanzi la **"Associazione"**).

A seguito dell'iscrizione nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV, e l'ente ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Lo Statuto è informato al principio della più ampia partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Massa Marittima (GR), in via Corridoni 11. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Disciplina)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (**"Statuto"**), dal CTS e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico (**"Normativa applicabile"**).

L'Assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la promozione dello sviluppo delle comunità locali di riferimento mediante un più alto livello di tutela della salute intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi nonché in conformità delle norme particolari che ne

disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), h), i), e w) del co. 1 dell'art. 5 CTS.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- assistenza sanitaria ambulatoriale, in particolare in ambito odontoiatrico, oftalmologico e pediatrico;
- assistenza psicologica;
- ascolto e valutazione dei bisogni di coloro che presentano problemi di disagio economico, sociale, giuridico e ambientale;
- promozione della salute e di stili di vita sani e di iniziative di educazione alla salute.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e regionali e nazionali, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca e Università.

L'Associazione ispira la propria attività ai principi di solidarietà della Libera Muratoria e agisce nel rispetto della legalità e con trasparenza, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei a garantire efficienza, economicità e qualità nelle proprie azioni.

Art. 5-bis

(Volontari e attività di volontariato)

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per il perseguimento delle finalità statutarie.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo i criteri definiti da apposita delibera del Consiglio direttivo.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto a cura dell'Associazione, come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione assicura tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore. La copertura assicurativa è attivata prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6

(Attività diverse)

L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 CTS attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del CTS e della Normativa applicabile.

Art. 7

(Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio)

L'Associazione ai sensi dell'art. 8 CTS esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.8

(Ammissione)

L'Associazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in fondatori e ordinari.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'Associazione. Come tali, partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite associato da loro delegato, purché in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 9

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.

Art. 11

(Organi)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS);
- l'Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS);
- il Comitato scientifico.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un ulteriore mandato; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo periodo.

Art. 12

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano, dall'altro Vice-Presidente e dal Consigliere più anziano.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

Art. 13

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa l'importo della quota annuale associativa;
- approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- approva il programma annuale delle attività dell'Associazione
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti di esecuzione dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14

(Convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata e firmata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet, sulla pubblicazione informativa dell'Associazione, o su organi di stampa.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 15

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici), tra cui il Presidente che ne fa parte. I membri sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati. Nella prima riunione che seguirà la sua elezione, il Consiglio direttivo elegge a maggioranza il Presidente e due Vice-Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 Cts. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo delegato selezionato tra i componenti del Consiglio direttivo stesso sia nella sede legale della Associazione che altrove, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due componenti ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;
- realizza il programma di lavoro dell'organizzazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dal d.lgs. CTS e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili;
- decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

Art. 18
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 19
(Segretario e Tesoriere)

Al Segretario sono demandati i compiti di:

- svolgere o sovrintendere allo svolgimento di tutte le attività tipiche di segreteria;
- compilare e aggiornare il libro dei soci, rilasciare le tessere dell'Associazione firmandole e riscuotendo le quote sociali;
- compilare e aggiornare il registro dei volontari;

tenere in ordine la corrispondenza in arrivo e in partenza.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio direttivo che saranno trascritti sul relativo registro di competenza.

Al Tesoriere sono demandati i compiti di:

- svolgere tutta l'attività di natura finanziaria;
- curare la regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili;
- eseguire le operazioni finanziarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- pagare i fornitori;
- predisporre i bilanci;
- sorvegliare sul buon impiego dei fondi e tenere al corrente il Presidente sull'andamento finanziario dell'Associazione.

Qualora i compiti affidati dallo Statuto al Segretario e al Tesoriere risultassero troppo onerosi, il Consiglio direttivo potrà affidare l'espletamento di essi in tutto o in parte a collaboratori professionali che non facciano parte del Consiglio Direttivo, appositamente scelti e remunerati.

Art. 20
(Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS. Può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 CTS.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 22

(Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni, particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato scientifico designa al proprio interno un Presidente e si riunisce su convocazione di questo, almeno una volta all'anno.

Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività e delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio direttivo ne richieda espressamente il parere.

Il Comitato scientifico formula proposte motivate sulle attività dell'Associazione, esprime parere sui progetti ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo; esprime parere sui risultati delle attività intraprese dall'Associazione avuto riguardo al raggiungimento degli scopi.

Art. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. CTS e 6 del presente Statuto.

Art. 24

(I beni)

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 25

(Bilancio)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal CTS.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e cura gli ulteriori adempimenti previsti dal CTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS e 6 del presente Statuto.

Art. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite indicato all'art. 33 CTS.

Art. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

